



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

AS 2448

Maxiemendamento del Governo

Proposte di modifica

- 1. Aumento fondo per estensione numero contratti COVID-19 personale scolastico***
- 2. Aumento fondo per valorizzazione professione docente***
- 3. Finanziamento fondo per valorizzazione professionalità ATA***
- 4. Assunzione dirigenti e dsga sui 400 istituti scolastici normo-dimensionati***
- 5. Estensione indennità di sede ai lavoratori della scuola fuori sede***
- 6. Estensione indennità di sede a personale docente delle comunità montane disagiate***
- 7. Estensione indennità di sede a personale amministrativo delle piccole isole***
- 8. Finanziamento dell'indennità di rischio biologico al personale scolastico durante la pandemia***
- 9. Abolizione dei vincoli di mobilità a tutto il personale scolastico***
- 10. Attivazione passaggi verticali personale ata e reclutamento dsga facenti funzione***
- 11. Estensione fase transitoria per il reclutamento del personale docente precario***

- 1. Aumento fondo per estensione numero contratti COVID-19 personale scolastico***

Al comma 326, le parole "400 milioni" sono sostituite con "800 milioni".

Motivazione: il nuovo finanziamento intende coprire ulteriori 20 mila posti di organico docenti e 7.800 posti di organico ata, peraltro già attivati l'anno precedente nel primo quadrimestre di quello in corso, facendo seguito alle numerose segnalazioni ricevute dai Dirigenti Scolastici risulta necessario prevedere di estendere a tutto il personale (sia docente che ATA) già in servizio fino al 30 dicembre la proroga dei contratti istituiti per le finalità connesse all'emergenza. Complessivamente si raggiungerebbero 40 mila unità di personale docente e 15.600 di personale ata, comunque, inferiori agli 80 mila autorizzati l'anno precedente quando i numeri di contagio erano nettamente inferiori e permetterebbero di valutare l'opzione in caso di numeri incontrollati di contagio di ritornare alla didattica al 50/70%.

- 2. Aumento fondo per valorizzazione professione docente***

Al comma 327, le parole "300 milioni" sono sostituite con "900 milioni".

Motivazione: l'ulteriore stanziamento previsto intende garantire per il personale docente scolastico le stesse risorse stanziate per il personale di altri comparti pubblici ed è giustificato comunque dalla complessità delle mansioni svolte dal personale docente. In questo modo, sarebbero stanziati mille euro per la valorizzazione della professionalità per ogni insegnante per le scuole autonome in contrattazione integrativa.

3. Finanziamento fondo per valorizzazione professionalità ATA

Al comma 327, si aggiunge il comma 327-bis:

“327-bis. A decorrere dall'anno 2022 sono stanziati nel fondo di miglioramento d'offerta formativa delle istituzioni scolastiche 250 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione, nella contrattazione collettiva nazionale, del personale tecnico-amministrativo delle scuole statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle scuole, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della sicurezza sul lavoro.”

Motivazione: è ragionevole prevedere uno stanziamento per la valorizzazione del personale tecnico e amministrativo delle scuole statali in analogia a quanto previsto per le università v. comma 297 lettera b) del presente provvedimento. La dotazione sarebbe di mille euro per ata.

4. Assunzione dirigenti e dsga sui 400 istituti scolastici normo-dimensionati

Al comma 343, si apportano le seguenti modifiche:

Al comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n.178 dopo le parole *“specificità linguistiche,”* è eliminata la parola *“non”*.

Motivazione: è ragionevole prevedere l'assunzione a tempo indeterminato per i 400 dirigenti e dsga assegnati a tutte le istituzioni scolastiche autonome normo-dimensionate considerata la copertura finanziaria disposta per il prossimo triennio e non più per un solo anno scolastico, in vista anche della riduzione del numero di alunni per classi e del nuovo dimensionamento degli istituti.

5. Estensione indennità di sede ai lavoratori della scuola fuori sede

Al comma 770, si aggiungono alla fine del secondo periodo le seguenti parole: *“ovvero in comune diverso da quello della propria residenza”*. Conseguentemente, sostituire le parole *“3 milioni”* con *“300 milioni”*.

Motivazione: è ragionevole estendere l'attribuzione di una indennità di sede anche al personale scolastico assunto in regione diversa dalla propria residenza. La norma dispone un aumento per 300 mila dipendenti delle scuole che risiedono in un comune diverso dal proprio luogo di lavoro.

6. Estensione indennità di sede a personale docente delle comunità montane disagiate

Al comma 770, primo periodo, dopo le parole “*piccole isole*”, aggiungere le parole “*e comunità montane*”. Conseguentemente sostituire le parole “3 milioni” con “30 milioni” e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “*o comunità montana*”.

Motivazione: è ragionevole estendere l’attribuzione di una indennità di sede anche al personale scolastico che presti servizio presso le comunità montane difficilmente raggiungibile quantificato in ulteriore 27 mila unità.

7. Estensione indennità di sede a personale amministrativo delle piccole isole

Al comma 770, sostituire le parole “3 milioni” con “3,5 milioni” e dopo le parole “*docenti*” aggiungere le seguenti parole “*, educatore e personale amministrativo*”.

Motivazione: è ragionevole estendere l’attribuzione dell’indennità anche ai non più di mille educatori, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi in servizio.

8. Finanziamento dell’indennità di rischio biologico al personale scolastico durante la pandemia

Al comma 770, inserire il seguente periodo:

“Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, il fondo di miglioramento dell’offerta formativa è incrementato di 1,3 miliardi di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di riconoscere, in contrattazione, per il servizio svolto in presenza durante lo stato d'emergenza da infezione da Sars-2, una specifica indennità di rischio biologico.”

Motivazione: Come già disposto per il personale sanitario, la disposizione prevede l’attribuzione, per le particolari condizioni di lavoro in spazi ristretti, di una specifica indennità per rischio biologico al personale scolastico, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Le particolari condizioni di rischio del personale scolastico che hanno già richiesto le particolari misure del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito con modificazioni dalla L. 24 settembre 2021, n. 133, meritano uno specifico riconoscimento da finanziare con le risorse della copertura sanitaria. Si tratta di destinare almeno mille euro ad ogni unità di personale per il prossimo trimestre.

9. Abolizione dei vincoli di mobilità a tutto il personale scolastico

Al comma 957, aggiungere il comma 957-bis.

957-bis. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è sostituita dalla seguente:

“f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici”, ed è soppresso il seguente periodo: “l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso”; al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”; il comma 17-novies dell’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.”

Motivazione: facendo seguito alle modifiche introdotte dal decreto c.d. Sostegni bis, l’emendamento intende garantire, ad invarianza finanziaria, il diritto alle esigenze di famiglia di tutto il personale scolastico coniugando il diritto alla famiglia al diritto al lavoro.

10. Attivazione passaggi verticali personale ata e reclutamento dsga facenti funzione

Al comma 957, aggiungere il comma 957-bis

“Con decreto del ministro dell’istruzione, è indetta la procedura di partecipazione alle selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2022/2023–2023/2024, da un’area professionale inferiore a quella immediatamente superiore, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario appartenente alle aree contrattuali “A” e “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Alle procedure per la mobilità professionale nell’area contrattuale “D” è ammesso a partecipare il personale dell’area contrattuale “B” in possesso dei titoli culturali e di servizio previsti dal contratto medesimo, con 36 mesi di servizio svolto nei ruoli di facente funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi, negli ultimi dieci anni.”

11. Estensione fase transitoria per il reclutamento del personale docente precario

Al comma 958, inserire il seguente comma:

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

- All’articolo 59, al comma 4, sostituire le parole “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”, e l’ultimo periodo, con il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, a decorrere dall’anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del

percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge."

Motivazione: con la modifica s'intende rispondere all'abuso dei contratti a termine ripristinando la piena funzionalità dello storico doppio canale di reclutamento così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. La norma estende la fase transitoria di reclutamento operata l'anno scorso con alcune limitazioni dalla prima fascia delle GPS alla seconda fascia delle GPS, pone chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella PA, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.